

ACCORDO QUADRO

2020-1

tra

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari - con sede in Roma, via Giovanni Battista Martini 3, C.F. n. 80204250585, rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Prof. Paolo Savona, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, autorizzato a sottoscrivere il presente accordo

e

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, via Ostiense n. 159, C.F. e P.I. n. 04400441004 rappresentata dal Direttore Generale, dott. Pasquale Basilicata, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo previa delibera del Senato Accademico del ____

di seguito anche indicate singolarmente come “**CONSOB**” e “**l'Università**” o anche “**la Parte**” e congiuntamente come “**le Parti**”

PREMESSE

CONSIDERATO che CONSOB, [ai sensi di _____] ha il compito di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai mercati finanziari [_____]

CONSIDERATO che CONSOB, ai sensi [_____] può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO che l'Università, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la formazione, la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori etici e civili, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali;

CONSIDERATO che l'Università, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonché di enti e soggetti privati;

CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi Attuativi proposti e stipulati dai singoli dipartimenti, con autonomia negoziale;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si costituisce una Scuola per l'Applicazione della Finanza all'Elettronica (SAFE) avente le seguenti finalità:

- attività di ricerca, studio, formazione, progettazione e sperimentazione, relativamente a tematiche riguardanti i registri contabili criptati (DLT) e l'intelligenza artificiale (IA);
- sviluppo e supporto di percorsi formativi di crescita culturale e professionale di studenti e laureati particolarmente qualificati in materia di registri criptati (DLT) e di intelligenza artificiale (IA);
- valorizzazione dei risultati dei progetti di ricerca mediante opportuna diffusione e trasferimento tecnologico per rendere accessibili a un'ampia gamma di imprese e soggetti interessati le conoscenze e le tecnologie sviluppate in collaborazione;
- organizzazione di seminari, convegni e altri eventi scientifici e culturali rispondenti allo scopo che ci siamo prefissi
- la pubblicazione di contributi scientifici e di policy negli ambiti disciplinari di interesse, per i tipi di editori nazionali e internazionali.

Art. 2 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. L'accordo è aperto a terzi, anche di nazionalità estera, che condividono lo scopo dell'iniziativa e intendono contribuirvi.
2. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
3. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
4. Le Parti potranno sviluppare attività di ricerca anche relativamente a progetti finanziati o cofinanziati da terzi.
5. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi Attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 3, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi; per l'Università i singoli Accordi Attuativi potranno essere stipulati dalle strutture dipartimentali interessate, dotate di autonomia negoziale e rappresentate dai rispettivi Direttori.
6. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.

Art. 3 - Comitato di supervisione

1. L'attuazione del presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da un massimo di **14 membri**, di cui almeno cinque designati da CONSOB e cinque dall'Università. Essi durano in carica tre anni. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del

principio dell'alternanza tra Consob e Università e si darà un proprio regolamento, dandone comunicazione alle Parti. In sede di prima attuazione, i componenti del comitato sono indicati come segue:

- a. per Consob: 1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

o loro delegati

- b. per Roma Tre: 1) il Direttore generale
2) il Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale
3) il Direttore del Dipartimento di Ingegneria
4) il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
5) il Prof. Fabio Bassan, nella qualità di proponente l'Accordo

o loro delegati

2. Il Comitato:

- supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi Attuativi;
- esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi Attuativi da esso generati;
- favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
- propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
- presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti, anche in modalità telematica. In sede di prima attuazione, il Comitato si riunisce entro e non oltre trenta giorni dalla firma digitale del presente Accordo Quadro.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati e che, quindi, restano a carico dei rispettivi bilanci delle Parti.

Art. 4 – Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.

2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo;

3. Ciascuna Parte garantisce:

a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell'altra Parte;

b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 – Oneri

1. Il Comitato di sorveglianza valuterà gli oneri di gestione ordinaria della sua attività e la sottoporrà all'approvazione delle Parti.

2. Il Comitato presenterà alle Parti entro 3 mesi dalla firma del presente accordo un primo piano di spesa per la realizzazione dello scopo di cui all'Art. 3

3. Ciascuna Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Accordo.

Art. 6 – Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.

2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.

3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Art. 7 – Risultati

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi Attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi Attuativi.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 8 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi Attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

Art. 9 - Informativa trattamento dati

1. Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di 5 anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi Attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

Art. 11 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare, al TAR del Lazio – Roma

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale, MOD.ASI-AIP-C1 dall'ASI, che si fa carico dell'assolvimento, con autorizzazione n. 85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 7 di Acilia, Repertorio ASI n. 54.

3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

PER la CONSOB

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI

ROMA TRE

Il Presidente

Il Direttore Generale

Prof. Paolo Savona

Dott. Pasquale Basilicata